

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 31 maggio 2012, n. 43

Autorizzazione Unica ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2.946,9 kW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia (BA) denominato "Ciccimarra"; Società: ERGYCA THREE S.r.l. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 44 - P. IVA e C.F. 06821820963.

Il giorno 31 maggio 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state

- emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla

Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società ENERGETICA INVEST S.p.A. con sede legale in Roma, via B. Buozzi, 32 - P.IVA 08895391004, con nota prot. n. 38/13134 del 20.11.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,985 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia (BA) denominato "Ciccimarra";

la STMG n. 14522 rilasciata da Enel Spa, prot. n.0525928 del 27.10.2008, prevede l'allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV, tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT FRAMMARINO DP5051809 in uscita da CS IRPINA (CP TRICARICO), da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa, tra i nodi 90325 e 90326.

Tale soluzione prevede:

- Connessione in entra - esci con linea MT FRAMMARINO, mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;
- Costruzione di una cabina di consegna

la Società ENERGETICA INVEST S.p.A. ha accettato incondizionatamente la STMG proposta da ENEL in data 26.11.2008;

in data 15.06.2009 Enel Spa ha approvato e validato il piano tecnico della linea elettrica STMG n. 14522, che prevede la costruzione di:

- Linea a media tensione interrata da costruire in entra - esci Km 7,500 con tensione nominale di 20 KV con cavo isolato ad elica visibile in AL 3x(1x185) mmq;
- Cabina di consegna in locale Terzi composta da n. 3 vani;
- N. 2 cabine di sezionamento in locali di Terzi da ubicarsi nel foglio 111 par.lla 12 del Comune di Gravina in Puglia;

perfezionata l'istanza il 13.10.2009 con l'invio di documentazione integrativa, la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 0012424 del 16.11.2009, ha comunicato formalmente l'avvio di procedimento agli enti ritenuti competenti al rilascio di pareri nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

in data 22.12.2009, la Società ENERGETICA INVEST S.p.A. ha trasmesso, ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n.241/90 e s.m.i., con nota prot. n. 14268, le ricevute di deposito del progetto definitivo agli Enti e/o Organismi indicati nell'avvio del procedimento;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza pari a 2,985 MW da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia (BA) denominato "Ciccimarra", non è soggetto a verifica ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii.;

in data 04.03.2010 la società Energetica Invest S.p.A. ha notificato alla Regione Puglia - Avvocatura Regionale il ricorso presentato presso il TAR Puglia sede di Bari ex art. 21 della L. n. 241/90 avverso il silenzio serbato dall'amministrazione regionale in relazione alla domanda di Autorizzazione Unica presentata dalla proponente. Con nota del 14.04.2010 n. 5753 il Servizio Energia della Regione Puglia comunicava al TAR Puglia di aver già provveduto alla convocazione della Conferenza

di Servizi il 22.03.2010 con prot. n. 4352; ciononostante il TAR Puglia - Sezione Prima ha accolto il ricorso con sentenza n. 2074/2010 del 27.05.2010;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 4352 del 22.03.2010 ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 19 aprile 2010 - ore 15.30;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica**, con nota prot. n. 6793 del 27.10.2010 comunica che il Comune di Gravina di Puglia risulta competente ad emettere sia l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs 42/04, sia l'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle NTA del PUTT/p.
- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG**, con nota prot. n. 35554 del 20.04.2010, "esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto".
- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive**, con nota prot. n. 2964 del 16.04.2010 esprime nulla osta di massima, ai soli fini minerari e limitatamente alla realizzazione del tracciati/linea elettrica in progetto, a condizione che "nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns. tutela e/o di intervento ricadente all'interno di aree di cava in esercizio e/o dismesse, la società dovrà, comunque, inoltrare richiesta di autorizzazione ai sensi del t.u. 1775/33, art.120", e che "in fase di realizzazione dell'opera la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128".
- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari**, con nota prot. n. 33018 del 13.04.2010 dichiara che la proposta progettuale di che trattasi non rientra nella sfera di competenza dell'Ufficio.
- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari**, con modulo parere acquisito in sede di Conferenza di Servizi, rappresenta che in ordine al vincolo idrogeologico non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse. Prescrive che
 - Vengano realizzate 3 siepi con piante autoctone, trasversalmente alle linee di massima pendenza per l'intera particella a partire dal punto più alto, al centro e a valle, e provvedere alla manutenzione;
 - Non venga alterato l'andamento plano-altimetrico del terreno, evitando di modificare il normale deflusso delle acque;
 - La viabilità da realizzare dovrà effettuarsi utilizzando materiali drenanti da posare a secco senza utilizzo di conglomerati cementizi o impermeabilizzanti;
 - Per i cavidotti dovrà essere previsto il ripristino dello stato dei luoghi;
 - I materiali di risulta dovranno essere allontanati secondo la normativa vigente in materia;
 - Venga mantenuto l'inerbimento del terreno per l'intero periodo di esercizio dell'impianto, provvedendo alla manutenzione.
- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari**, con nota prot. n. 7001 del 22.04.2010 comunica come ulteriore prescrizione che sia lasciata inalterata una fascia della larghezza di mt 10 in corrispondenza del solco erosivo presente sull'area oggetto di intervento, presumibilmente coincidente con quanto indicato nella tav. SI-07° ed identificato in legenda come "corso d'acqua".
- **ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari**, con nota prot. 18964 del 19.04.2010, richiede documentazione integrativa e relazioni esplicative.
La Società, a questo proposito, in data 20.05.2010, con nota acquisita al protocollo del Servizio Territoriale del DAP di Bari con n. 25052, ha presentato le integrazioni richieste con i richiesti approfondimenti tecnici. La Energetica Invest S.p.A, inoltre, con nota datata 28/12/2010 e acquisita al protocollo del Servizio Territoriale con n. 2034 del 17/01/2011, trasmetteva richiesta

di emissione di parere di competenza con allegato copia fotostatica del documento dell'Autorità di Bacino della Basilicata avente nell'oggetto "Comunicazione verbale commissione tecnica 19/10/2010"

ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari, con nota prot. 12473 del 09.03.2011, acquisite le integrazioni richieste, comunica che:

- "in merito alla criticità relativa alla collocazione della proposta progettuale in area sottoposta a vincolo idrogeologico, l'Autorità di Bacino della Basilicata in data 25/10/2010 ha espresso parere positivo, come si evince dalla nota trasmessa dal proponente e acquisita al protocollo del Servizio Territoriale n. 2034 del 17/01/2011;
- in ordine alla realizzazione della recinzione perimetrale: al fine di minimizzare l'impatto con il territorio interessato, i montanti di sostegno dei pannelli fotovoltaici dovranno essere preferibilmente ad infissione diretta, tramite battipalo o vitone, privi cioè di plinto in cemento, e qualora questa soluzione non fosse tecnicamente realizzabile, dovranno essere adottati plinti di fondazione del tipo prefabbricato, posati superficialmente al terreno o solo parzialmente interrati; si suggerisce che l'altezza della recinzione dal piano di campagna sia di almeno 25 cm, e non di 20 cm, come riportato dalla tavola "PR 16" ad integrazione della documentazione depositata dal proponente presso i ns. uffici, il 20/05/2010, al fine di permettere il transito della fauna locale in considerazione della preservazione degli habitat di Area Vasta;
- in ordine alla realizzazione del sistema di illuminazione esterno: la "relazione tecnica integrativa dell'impianto di illuminazione esterna" può essere considerata esaustiva ai fini della valutazione dell'impatto luminoso ai sensi della L.R.n. 15 del 23/11/2005 e del Regolamento Regionale del 22/08/2006, n. 13 della Regione Puglia, con la prescrizione che sia adottata almeno una delle seguenti due soluzioni tecniche: che l'impianto di illuminazione esterno sia realizzato mediante apparecchi illuminanti costituiti ciascuno con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen e che abbiano una emissione complessi-

siva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore a 2250 lumen; che l'illuminazione esterna sia attivata da sensori di movimento dotati di soglie tali che il periodo di accensione media dell'impianto non sia superiore alle due ore notturne, in base alla taratura dei sensori di movimento e alla durata del timer di accensione. Differentemente, dovrà essere prodotta una opportuna documentazione che attesti chiara evidenza del rispetto dei requisiti tecnici a più basso impatto ambientale di cui devono godere in particolare il progetto, i materiali e gli impianti per l'illuminazione, ai fini del risparmio energetico e per prevenire l'inquinamento luminoso ai sensi della Legge Regionale n. 15/05 e al regolamento n. 13/06;

- in ordine allo studio agronomico: deve essere rivisitato in modo tale da tener conto della messa a dimora di specie autoctone del territorio locale o deve opportunamente essere motivato il criterio di scelta che ha portato all'elezione della specie autoctona tipica del territorio salentino ai fini dell'utilizzo per la mitigazione dell'impatto visivo;
- in ordine all'inquinamento acustico: lo studio deve contemplare sia una sezione inerente la fase di cantiere (che deve essere elaborata, in quanto assente nel corpo della relazione tecnica "Valutazione previsionale di Impatto Acustico" datata 17/05/2010 a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale Ing. Fabio De Masi), sia una sezione inerente la fase di esercizio. In ordine a detta sezione devono essere prodotte opportune integrazioni al fine di consentire la valutazione comparativa tra lo scenario ante- operam e post-operam quali: descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera; verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla classificazione acustica definitiva o transitoria (documentare la Classificazione in Classe III alla pag. 9); caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di

calcolo; caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti compresi i trasformatori di potenza e gli inverter.

In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore. Per le emissioni acustiche in fase di cantiere il riferimento normativo è l'art. 17 della L.R. 03/02.

Alla luce di quanto esposto, viste le integrazioni trasmesse dalla ditta proponente, per quanto di competenza di ARPA Puglia, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rilascia una valutazione tecnica ambientale favorevole con prescrizioni alla richiesta di Autorizzazione Unica di cui in oggetto”.

- **Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti Tecnici**, con nota prot. n. 128929 del 29.12.200, rilascia “parere di massima favorevole alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi, laddove l'autorizzazione unica dovesse comprendere anche, fra le opere connesse e le infrastrutture, l'elettrodotto per l'allacciamento dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale. In merito all'attraversamento della SP 203 al km 0+807, inoltre, si comunica che sarà cura dello scrivente Servizio trasmettere copia del progetto al Servizio Viabilità, per l'ottenimento del nulla osta di competenza, propedeutico al rilascio della concessione all'esecuzione dei lavori, in assenza della quale non potrà essere realizzata alcuna opera che comporti manomissione della sede stradale. Infine, si rende noto alla Società Energetica Invest SpA che l'esecuzione dell'attraversamento in parola comporterà un'occupazione permanente di suolo pubblico e che, a tal fine, dovrà essere sottoscritto apposito atto di concessione, con relativo pagamento annuale del C.O.S.A.P e dei diritti”.
- **Comune di Gravina in Puglia**, con modulo parere acquisito in sede di Conferenza di Servizi, rappresenta che, “sotto il profilo paesaggistico, la progettazione dell'impianto va verificata in relazione alla presenza di corsi d'acqua come evi-

denziati nella tavola di progetto “PR 04” e ciò anche in conformità con le disposizioni di cui all'art. 142 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. Sotto il profilo urbanistico l'intervento ricade su area tipizzata dal vigente PRG “El - Zona Agricola”, regolata dall'art. 21 delle NTA del PRG. Limitatamente alla posa in opera di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, connessi impianti tecnologici (cavidotti e cabine prefabbricate) e recinzione metallica, esso è conforme alle norme di PRG del Comune di Gravina. Il progetto prevede, altresì, la realizzazione di un volume edilizio destinato ad uffici, deposito e servizi igienici, che non appare “riconducibile alle opere connesse ed infrastrutture indispensabili all'esercizio degli impianti stessi” soggette ad autorizzazione unica come previsto all'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387 del 29/12/2003. Per tale parte d'opera si ritiene di dover esprimere parere non favorevole”.

La Società, a questo proposito, in data 30.04.2010, comunica al Comune di Gravina in Puglia che “l'area oggetto di intervento non è interessata dalla presenza di corsi d'acqua come erroneamente riportato sulla tavola di progetto PR04”, e che “non realizzerà il volume edilizio destinato a servizi non assentito dal Comune di Gravina”.

La Società, in data 16.06.2010 ha inoltre trasmesso al Comune di Gravina in Puglia e al Comune di Irsina lo studio geomorfologico e idrogeologico e lo studio idrologico e idraulico ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) dell'ADB della Basilicata.

Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici - Servizio Paesaggio, con nota prot. n. 31976 del 14.10.2010, esprime il parere non favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, poiché l'istruttoria espletata evidenzia che sull'area oggetto dell'intervento gravano i seguenti vincoli: ATD - vincolo idrogeologico; geomorfologia, e ritiene l'intervento in contrasto con gli artt. 2.02, 3.05 e 3.09 delle NTA del PUTT/p.

La Società, in data 11.11.2010 ha trasmesso al Comune di Gravina in Puglia - Servizio Paesaggio una richiesta di riesame del parere emesso

con prot. n. 31976 del 14.10.2010 visto che in merito al vincolo idrogeologico il Servizio Foreste della Regione Puglia ha espresso parere favorevole, visto inoltre il parere favorevole espresso anche dell'ADB della Basilicata e visto che in data 16.06.2010 era già stato trasmesso al Comune di Gravina in Puglia lo studio geomorfologico e idrogeologico e lo studio idrologico e idraulico redatto ai sensi delle NTA del PAI dell'ADB della Basilicata, mai pervenuti all'attenzione della Commissione Locale per il Paesaggio. Ribadisce che l'area oggetto di intervento non è interessata dalla presenza di corsi d'acqua e che non è di interesse paesaggistico e quindi non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, come evidenziato anche dalla competente Sovrintendenza. Trasmette, inoltre, una integrazione alla relazione paesaggistica.

Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici - Servizio Paesaggio, con nota prot. n. 39750 del 16.12.2010, riporta quanto espresso nel parere n. 38 della Commissione Locale per il paesaggio, la quale, esaminata la documentazione presentata e formulate considerazioni più approfondite circa la qualificazione agricola dell'area, ritiene "valide le considerazioni circa l'impatto visivo; validi gli interventi di compensazione sulla componente visiva; di scarso valore agricolo i terreni rientranti nell'area oggetto dell'intervento; la coltura in atto e quelle attuabili su detti terreni non rientrano tra quelle di pregio; Quindi, la Commissione Locale per il Paesaggio all'unanimità dei Commissari presenti, esprime parere favorevole in rimodulazione del precedente parere negativo. Si prescrive l'adozione dei seguenti interventi mitigativi ad integrazione di quelli previsti nella relazione paesaggistica e relativa integrazione:

- Realizzazione di siepi intermedie con piante autoctone seguendo le curve di livello nell'intera area oggetto di intervento;
- L'altezza delle suddette siepi deve essere tale da mascherare l'impianto dalle strade S.S. 96, 96 bis e S.S. 655 "Bradonica";
- Venga mantenuto l'inerbimento naturale del terreno per l'intera durata di esercizio dell'impianto".

Considerato che il parere della Commissione Locale per il Paesaggio è vincolante per la Dire-

zione Servizi Tecnici del Comune di Gravina ai sensi del punto 1 lett. b) dell'allegato A alla DGR n. 2273 del 24.11.2009, la medesima Direzione, per le dedotte ragioni, "esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto con le condizioni dettate dalla Commissione Locale per il Paesaggio, in rimodulazione del precedente parere negativo che con questo atto si intende superato".

- **Provincia di Matera - Area Tecnica - Servizio Concessioni**, con nota prot. n. 10475 del 26.03.2010, comunica che l'istruttoria della domanda formulata dalla Energetica Invest Srl per il rilascio della concessione per l'occupazione di aree e spazi del demanio provincia e sulla S.p. ex SS. 96 per la realizzazione della linea elettrica si è conclusa con esito favorevole.
- **Comune di Irsina**, con modulo parere acquisito in sede di Conferenza di Servizi, rappresenta che "l'intervento, pur riguardando in parte aree soggette ai regimi vincolistici, per quanto attiene la parte che interessa il territorio di competenza dell'Amministrazione rappresentata, risulta essere privo di apprezzabili impatti dal punto di vista ambientale. Da ciò il parere favorevole a condizione che vengano acquisite le autorizzazioni di cui al R.D. 3267/1923 ed all'art. 146 del D.Lgs. 42/04".
- **Comune di Tricarico**, con nota prot. n. 4715 del 14.04.2010, rilascia il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto.
- **Azienda Unità Sanitaria Locale BA - Dipartimento di Prevenzione EX A.U.S.L. BA/3**, con nota prot. n. 357 del 19.04.2010, "rilascia parere favorevole ai soli fini igienico-sanitari, a condizione che:
 - vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici per la tutela dell'aria, del suolo, sottosuolo e falda acquifera, siano documentate ed autorizzate le modalità di smaltimento delle acque di lavaggio;
 - in fase di cantiere i rifiuti generali dovranno essere separati a seconda della classe e debitamente riciclati ed inviati ad impianti di smaltimento autorizzati;
 - in fase di dismissione dell'impianto, il materiale venga separato in base alla composizione chimica per permettere il riciclaggio del maggior quantitativo possibile dei singoli elementi

(in particolare alluminio e silicio), presso ditte specializzate in riciclaggio e produzione di tali elementi. I rifiuti residui dovranno essere inviati a discariche autorizzate e all'area sarà ripristinato l'originario uso agricolo;

- dovranno essere adottate soluzioni realizzative che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato o dismesso l'impianto, in particolare la realizzazione di percorsi o piste in terra battuta a bassa densità di impermeabilizzazione ed aderenti all'andamento del terreno;
- si acquisisca il parere favorevole dell'ARPA Puglia Provincia Bari.”
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia**, con nota prot. n. 10417/09 del 25.01.2010 comunica che l'intervento non ricade nelle aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto** con nota Prot. n. 3063 del 25.02.2010 esprime in linea di massima parere favorevole al progetto a condizione che: le operazioni di scavo relative alle opere da realizzare dovranno essere sorvegliate da archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata professionalità; qualora si verificasse la presenza di resti archeologici sarà indispensabile eseguire saggi archeologici di approfondimento, da affidare per l'esecuzione a impresa iscritta alla categoria OS 25; la Soprintendenza si riserva di chiedere eventuali varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero eventualmente venire alla luce.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata**, con nota Prot. n. 1431 12.02.2009 “rilascia ai sensi dell'art 113 del R.D. n.1775 del 1.12.1933, il NULLA OSTA PROVVISORIO alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrica sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti

e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc. Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata.”

- **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Bari - Ufficio Prevenzione**, con nota prot. n. 6159 del 03.03.2010 evidenzia che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e relative opere di connessione non rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco.
- **Autorità di Bacino della Puglia**, con nota prot. n. 1342 del 08.02.2010 comunica che “dalla sovrapposizione delle aree oggetto dell'intervento si rileva che le stesse non ricadono nel territorio di competenza di questa Autorità di Bacino”.
- **Autorità di Bacino della Basilicata**, con nota prot. n. 274/8002 del 10.02.2010 richiede documentazione progettuale integrativa.

La Società trasmette lo studio geomorfologico e idrogeologico e lo studio idrologico e idraulico redatto ai sensi delle NTA del PAI dell'ADB della Basilicata e la Relazione Integrativa al fine di ottenere il parere preliminare.

Autorità di Bacino della Basilicata in data 23.06.2010 costituisce l'apposita Commissione Tecnica per l'istruttoria e la valutazione dell'istanza prodotta dalla Società relativa alla costruzione della linea aerea MT e opere accessorie a servizio di un impianto fotovoltaico, la quale, nella seduta del 29.07.2010, richiede alla PropONENTE delle integrazioni. Acquisite le integrazioni richieste in data 14.09.2010, prot. n. 1977/8002, la Commissione Tecnica, nella seduta del 19.10.2010, afferma che “risultano rispettate le prescrizioni imposte dalla Commissione Tecnica nella seduta del 29.07.2010; le realizzazioni oggetto di istanza non aggravano le condizioni di rischio idraulico nelle aree di intervento; si esprime, pertanto, parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto (cavidotto elettrico) oggetto di istanza ai sensi dell'art. 10 e 26

delle Norme di attuazione del P.A.I.”. Con Determinazione Dirigenziale del 22.11.2010 n. 80/2010/D.229 l’A.d.B. della Basilicata prende atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica.

- **Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto**, con nota prot. n. 002260 del 16.04.2010 trasmette la Deliberazione n. 155 del 12.04.2010, con la quale il Comitato di Coordinamento delibera di “autorizzare la Società Energetica Invest SpA all’attraversamento di condotte irrigue consortili con un cavidotto interrato e posa in opera di due cavi di MT lungo la strada consortile Capoiazso in agro di Gravina per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella nota dei Servizi Tecnici consortili”.
- **Comando Militare Esercito “PUGLIA”** con nota prot. n. 4575 del 10.03.2010 concede “il NULLA OSTA di Forza Armata subordinatamente all’effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell’area in questione, comunicando a questo Comando l’avvenuta effettuazione degli stessi”.
- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto** con nota prot. n. 57387 del 24.12.2009 rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle opere connesse indicate in argomento.
- **Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. / III Regione Aerea** con nota prot. n. 14397 del 16.03.2010 rilascia il nulla osta dell’A.M., per gli aspetti demaniali di competenza.
- **ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile** con nota Prot. n. 0019015 del 17.03.2010, sentito l’ENAV e l’A.M. C.I.G.A., “rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione della suddetta opera”.
- **Anas**, con nota prot. CBA-0038186-P del 26.10.2010, esprime parere tecnico favorevole di massima alla posa del sottoservizio richiesto da eseguirsi fuori del piano viabile. Specifica che “in ogni caso, la puntuale ubicazione del cavo, le modalità di esecuzione dei lavori e dei ripristini

dovranno essere definite previo sopralluogo congiunto tra tecnici NANAS e rappresentanti di codesta Società. Soltanto dopo il suddetto sopralluogo sarà possibile ottenere il rilascio della concessione necessaria per poter dare inizio ai lavori.”

- **Enel Spa**, con prot. n. 0525928 del 27.10.2008 rilascia alla Società Energetica Invest SpA la STMG n. 14522, prevedendo l’allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV, tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT FRAMMARINO DP5051809 in uscita da CS IRPINA (CP TRICARICO), da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa, tra i nodi 90325 e 90326. La Società Energetica Invest SpA ha accettato incondizionatamente la STMG proposta da ENEL in data 26.11.2008. Enel Spa, in data 15.06.2009, ha approvato e validato il piano tecnico della linea elettrica STMG n. 14522 che prevede la costruzione di:
 - Linea a media tensione interrata da costruire in entra - esci Km 7,500 con tensione nominale di 20 KV con cavo isolato ad elica visibile in Al. 3x(1x185) mmq;
 - Cabina di consegna in locale Terzi composta da n. 3 vani;
 - N. 2 cabine di sezionamento in locali di Terzi da ubicarsi nel foglio 111 par.lla 12 del Comune di Gravina in Puglia.

Rilevato altresì che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 7836 del 18.05.2010, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 19 aprile 2010;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n.230 del 20.10.2009, è risultato che l’intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di “Tipo A” né di “Tipo B1 e B2”.
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “*si considera acquisito l’assenso dell’ammi-*

nistrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 5303 del 20 aprile 2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

- con atto stipulato in data 05 maggio 2011 e registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma in data 09 maggio 2011, la società Energetica Invest S.p.A. ha ceduto il procedimento in oggetto alla società Ergyca Three S.r.l., che dichiara di essere "subentrata in tutti i rapporti giuridici (contrattuali, commerciali e/o di qualsiasi altra natura) attivi e passivi attualmente intitolati, intestati e/o intrattenuti da Energetica Invest S.p.A. relativamente al progetto in oggetto". In data 16.05.2011, con nota acquisita al protocollo della Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche con n. 6287, la società Ergyca Three S.r.l. dichiara che gli "iter procedurali connessi alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 2,985 MW sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA), sono stati trasferiti alla scrivente società ERGYCA THREE S.r.l., con sede in Foro Buonaparte 44, 20121 Milano, Codice Fiscale/ Partita IVA 06821820963; e chiede che tutti gli adempimenti successivi, da parte di Codesta Spettabile Amministrazione vengano intestati a nome della società ERGYCA THREE S.r.l."
- in data 07.06.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la società Ergyca Three S.r.l. ed il Comune di Gravina in Puglia, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010 essendo tutti i pareri ambientali prescritti pervenuti entro il 31.12.2010, tranne il parere conclusivo di ARPA - DAP di Bari pervenuto il 09.03.2011. Questo, comunque, si configura come la parte conclusiva della richiesta integrazioni fatta alla Società in sede di Conferenza di Servizi, integrazioni sottoposte all'attenzione del DAP di Bari dell'ARPA fin dal 20.05.2010;
- attraverso il SIT Puglia si è comunque verificata l'inesistenza di interferenze del layout definitivo dell'impianto con le aree non idonee introdotte dal RR n. 24/2010, ad eccezione di una marginale interferenza con versanti.
- con nota prot. n. 1378 del 13.02.2012, così come richiesto nella comunicazione di conclusione del procedimento, trasmessa in data 20.04.2011 con nota prot. n. 5303, la Società proponente trasmetteva la dichiarazione del progettista e dell'Amministratore Unico attestante la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile del Comune di Gravina e che il progetto definitivo depositato è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli enti che hanno partecipato al procedimento stesso; con la stessa nota, inoltre, trasmetteva la dichiarazione dell'agronomo e dell'Amministratore Unico attestante la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità. Contestualmente depositava il progetto definitivo delle opere da realizzare in triplice copia, dall'analisi del quale lo scrivente ufficio rilevava variazioni tecnologiche e spaziali rispetto al progetto esaminato dagli enti in sede di Conferenza di Servizi.
- in data 14.03.2012 al protocollo dello Scrivente si acquisiva la nota n. 2299, con cui la Società depositava la documentazione esplicativa delle variazioni previste, costituita da grafici comparativi del layout iniziale e del layout finale dell'impianto, da un quadro comparativo tra le due versioni del progetto e dalle schede tecniche dei nuovi pannelli fotovoltaici. Dalla documentazione trasmessa risulta evidente che la variante proposta non sia di tipo "sostanziale", vista la minima riduzione della superficie occupata, la differenza di 1cm nella larghezza della vela e la riduzione di 38,1 kW nella potenza inizialmente ipotizzata, che da 2.985 kW diventa 2.946,9 kW;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota 2904 del 27.03.2012 trasmetteva a tutti gli enti coinvolti nel procedimento la documentazione esplicativa delle variazioni previste, invitando gli stessi ad esprimere pareri e trasmettere contributi

in merito, confermando la chiusura positiva del procedimento.

I seguenti Enti che hanno riscontrato la suddetta nota:

- **Azienda Unità Sanitaria Locale BA - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Altamura**, con nota prot. n. 402 del 13.04.2012, "rilascia Parere favorevole igienico-sanitario a condizione che il conduttore assicuri che:

- l'intervento sia operato mettendo in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare fattori di allagamento c/o inondazione non solo nel sito d'impianto quanto anche della zona limitrofa;
- nelle operazioni di installazione non si faccia uso di diserbanti quanto si adoperino operazioni di sfalcio di tipo manuale e periodico;
- si installino strutture cementizie/ metalliche (comunque, anche di altro tipo, interrate) nel rispetto delle normative vigenti e future sul suolo e/o aeree; assicurandone la bonifica al momento della dismissione;
- si rispettino le norme collegate all'esercizio di attività in materia ambientale (D.L. 152/2006) e di sicurezza sui lavoro (DLg. 81/08); nonché da inquinamento acustico (L. 447/95 e DPCM 14.01.1997) attuale e future;
- lungo il perimetro d'impianto vengono impiantati alberi autoctoni, atti a limitare l'impatto visivo dall'esterno."

- **ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari**, con nota prot. 20826 del 17.04.2012, rilevava che:

"il layout dell'impianto non ha subito modifiche da ritenersi sostanziali, in quanto:

- il perimetro è rimasto invariato,
- sono stati introdotti filari di siepi tra le schiere di pannelli,
- è stata variata la collocazione di alcune serie di pannelli fotovoltaici e delle cabine di trasformazione all'interno dell'impianto;

per quanto riguarda le installazioni e le apparecchiature elettriche, non è stato indicato se le sezioni di trasformazione dell'impianto subiranno modifiche in ragione della sostituzione dei pannelli fotovoltaici con altri dotati della stessa tecnologia e con efficienza del modulo quasi raddoppiata e garantita dal produttore per 20 anni;

allo stato, non sono state recepite dal proponente le prescrizioni espresse dal Servizio in merito alla Valutazione Tecnica Ambientale avente protocollo n. 12473 del 09/03/2011.

In base a quanto sopra rilevato, il progetto non ha subito modifiche da ritenersi sostanziali ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere la documentazione, relativa alle successive fasi progettuali, che integri le prescrizioni come da verbali e allegati delle Conferenze di Servizi."

La Società, a questo proposito, in data 09.05.2012, ha presentato le integrazioni richieste con i richiesti approfondimenti tecnici, precisando che la documentazione presentata è parte integrante del progetto definitivo depositato presso l'Ufficio Energia il 10.02.2012.

In data 09.05.2012 la ERGYCA THREE S.r.l. trasmetteva all'Ufficio Energia, che la acquisiva al protocollo con n. 4282, la copia del deposito delle integrazioni richieste dall'ARPA con la nota n. 12473 del 09.03.2011.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 2.946,9 kW, da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia (BA) denominato "Ciccimarra", e delle opere connesse costituite da:
 - Linea a media tensione interrata da costruire in entra - esci Km 7,500 con tensione nominale di 20 KV con cavo isolato ad elica visibile in Al. 3x(1x185) mmq;

- Cabina di consegna in locale Terzi composta da n. 3 vani;
- N. 2 cabine di sezionamento in locali di Terzi da ubicarsi nel foglio 111 par.lla 12 del Comune di Gravina in Puglia.
- In data 18.12.2009 la Energetica Invest S.p.A. stipulava il “preliminare di contratto di superficie” del terreno interessato dall’installazione dell’impianto, con il quale la Società acquista il diritto di superficie esclusivo del terreno sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) iscritto in Catasto al foglio 92 particella 165. Il suddetto contratto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 3 il 5 maggio 2011 al n. 8043 Serie 3;
- Con la sottoscrizione del “Contratto di Cessione” della posizione contrattuale, atto stipulato in data 05 maggio 2011 e registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma in data 09 maggio 2011, la società Ergyca Three S.r.l. “subentra in tutti i diritti e in tutte le obbligazioni nascenti dai Preliminari di superficie, con conseguente liberazione della società Energetica Invest S.p.A. Unipersonale da tutte le obbligazioni derivanti dai Preliminari di Superficie stessi”;
- in data 25.05.2012 la società Ergyca Three S.r.l. ha trasmesso allo Scrivente Servizio la proroga del Contratto Preliminare stipulato con i proprietari delle aree interessate alla realizzazione dell’impianto in data 16.06.2011; il suddetto “accordo modificativo del Contratto Preliminare stipulato in data 18 dicembre 2009” sottoscritto dalla Proponente e dai proprietari è stato acquisito al protocollo del Servizio Energia il 29.05.2012 con n. 5145;
- in data 07.06.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società la Società Ergyca Three S.r.l. ed il Comune di Gravina in Puglia, l’Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l’Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 05.09.2011 ha provveduto alla registrazione dell’Atto di Impegno al repertorio n. 013026 e della Convenzione al repertorio n. 013027;
- la Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo con n. 1378 del 13.02.2012, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale

- rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.
- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall’Ufficio Energia e Reti Energetiche.
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 43 del 31 maggio 2012 a firma di Di Terlizzi R. agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza complessiva di 2.946,9 kW, da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia (BA).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Visto l'Atto di Impegno sottoscritto in data 07.06.2011 tra la Regione Puglia e la società Ergyca Three S.r.l.;

Vista la Convenzione sottoscritto in data 07.06.2011 tra la Regione Puglia e la società Ergyca Three S.r.l.;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società ERGYCA THREE S.r.l. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 44 - P.IVA e C.F. 06821820963 - in persona del sig. Bruno Sabatino, nato a Gerocarne (VV) il 13.07.1950, in qualità di Amministratore Unico, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza complessiva di 2.946,9 kW, da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia (BA), e delle opere connesse costituite da:
 - Linea a media tensione interrata da costruire in entra - esci Km 7,500 con tensione nominale di 20 KV con cavo isolato ad elica visibile in Al. 3x(1x185) mmq;
 - Cabina di consegna in locale Terzi composta da n. 3 vani;
 - N. 2 cabine di sezionamento in locali di Terzi da ubicarsi nel foglio 111 par.lla 12 del Comune di Gravina in Puglia.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del d. Lgs 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società ERGYCA THREE S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto fotovoltaico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza

elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.3.6 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono essere redatte da una banca, da un'assicurazione o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 (ovvero all'art. 106 così come novellato dal Dlgs. 141/2010) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Le fidejussioni bancarie o assicurative o rilasciate da intermediari finanziari dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere

effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e della loro conformità al progetto esecutivo redatto ai sensi del D.P.R. 5/10/2010 n.207.

I seguenti casi, possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 4, comma 5 della Legge Regionale n. 31 del 21/10/2008;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto esecutivo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato dal parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 2.3.5 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.27 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 5 giugno 2012, n. 1012

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli Organismi formativi (prima fase: pre-candidatura).

L'anno **2012** addì **5** del mese di **Giugno** in Bari, presso il Servizio Formazione Professionale

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n.7/97;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;

VISTA la Legge Regionale n.15/02 "Riforma della Formazione professionale"

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblica-

zione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

RILEVATO che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

VISTA la relazione di seguito riportata:

L'Intesa, approvata il 20 marzo 2008 in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, tra Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha definito gli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.

Il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007 ha stabilito i criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'Obbligo di istruzione/Diritto-Dovere.

La Legge Regionale del 05/12/2011 n. 32 pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 dicembre 2011, n. 191 "Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n.15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli Organismi formativi", modificando l'art. 23 della Legge Regionale 15/2002, ha aperto il sistema dell'accREDITAMENTO agli Organismi formativi di qualsivoglia natura giuridica.

Con Deliberazione n. 195 del 31.01.2012 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 26 del 21/02/2012, la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per l'accREDITAMENTO degli Organismi Formativi; con successiva Deliberazione n. 598 del 28.03.2012 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 56 del 18/04/2012, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche e le integrazioni alle suddette Linee Guida. Tale provvedimento prevede che l'avvio del processo di accREDITAMENTO sia subordinato ad un apposito Avviso